

## Diretta via internet

### SCRITTURA PRIVATA PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI RIPRESA E TRASMISSIONE DELLE PARTITE DI CALCIO DELLA LEGA PRO IN DIRETTA STREAMING (INTERNET)

SOCIETA' SPORTIVA .....

TRA

la Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto,19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

La Società ....., con sede in ....., Via ....., n....., in persona dell'Amministratore Delegato e suo legale rappresentante pro tempore, Sig ..... - P. IVA ..... (di seguito per brevità detta anche la "Società"), tel ....., fax....., pec.....;

PREMESSO

a) che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti di ripresa, televisiva e non, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso, delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Prima e Seconda Divisione e della Coppa Italia di Lega Pro;

b) che la Lega ha intenzione di cedere i diritti di ripresa, diffusione con modalità free o pay, mediante trasmissione via internet (con espressa esclusione di ogni altra modalità di trasmissione) delle partite esterne della società in intestazione disputante il Campionato e la Coppa Italia della Lega Pro 2013/2014 (con esclusione della fase Play Off/Out e delle finali di Coppa Italia di Lega Pro);

c) che la "Società", ha formulato un' offerta per l'acquisizione dei diritti di ripresa e di trasmissione in diretta via internet delle partite esterne della regular season e della Coppa Italia di Lega Pro relativi alla squadra in intestazione. Sono espressamente esclusi i diritti della fase dei play off e dei play out e delle finali di Coppa Italia Lega Pro.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto di seguito.

**Art. 1** - La Lega cede alla "Società" il diritto di ripresa e di trasmissione delle partite esterne della società in intestazione nella sola modalità di trasmissione e ricezione via internet disputante il Campionato di Prima o Seconda Divisione 2013/2014 dalla stessa organizzati, da mettere in onda nella modalità free o ad accesso condizionato.

**Art. 2** - E' espressamente vietata la cessione dei diritti concessi in licenza a terzi, nonché la cessione delle riprese ad altri operatori della comunicazione salvo autorizzazioni della Lega.

**Art. 3** - Il diritto di ripresa e diffusione oggetto di cessione consente la sola trasmissione unicamente mediante la tecnologia indicata nella premessa e nell' art 1 del presente contratto; è escluso il diritto di diffusione con qualsivoglia altra tecnologia o modalità.

**Art. 4** – La “Società” dichiara espressamente di essere dotata di tutte le strutture e mezzi tecnici nonché di tutte le autorizzazioni di legge per la trasmissione via internet di cui ai paragrafi che precedono, meglio descritta in premessa ed all’art. 1 e si obbliga, ai sensi di quanto previsto nel D.lgs n.9/2008, a svolgere le attività di ripresa e di produzione nel rispetto degli standard minimi qualitativi individuati dalla Lega e riportati nell’Allegato C che costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 5** – La “Società” prende atto che la Lega ha già sottoscritto, o comunque potrà sottoscrivere, contratti di cessione di diritti televisivi e radiofonici, nonché di diritti internet concernenti gli incontri disputati dalla società sportiva nel Campionato 2013/2014, in particolare “Società” è ben a conoscenza del fatto che, nella suddetta stagione sportiva, la Lega ha già stipulato o stipulerà contratti a titolo oneroso:

- con emittenti radiofoniche locali per la cessione dei diritti di trasmissione in diretta di tutte le partite disputate dalla società;
- con emittenti televisive locali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in differita delle partite di calcio di Prima e Seconda Divisione in ambito esclusivamente regionale e non oltre il bacino di utenza proprio della “Società”;
- con emittenti televisive per la cessione dei diritti di realizzazione, in forma non esclusiva, di programmi televisivi di contenuto sportivo, in diretta e in chiaro aventi ad oggetto le partite di calcio organizzate dalla Lega ed in contemporanea con lo svolgimento delle partite stesse, ma con esclusione assoluta della facoltà di trasmettere fasi di gioco in diretta televisiva;
- con emittenti televisive locali e nazionali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva degli highlights;
- con le Emittenti televisive nazionali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in diretta, in chiaro o in criptato, in esclusiva, da mettersi in onda con ogni modalità tecnica possibile (es:digitale, satellitare, digitale terrestre, etc.);
- con altri operatori per la cessione dei diritti di trasmissione via internet previsti nei criteri di commercializzazione diritti internet 2013/2014;

Prende altresì atto che i diritti audiovisivi di natura secondaria, ex. art. 1 lett. r D.lgs n.9/08, verranno esercitati e/o ceduti in forma non esclusiva dalle singole società sportive.

**Art. 6** - Tutti i diritti di trasmissione che siano confliggenti con i diritti riportati nella pattuizione di cui all’art. 5 sono espressamente esclusi dalla presente cessione.

Eventuali partite oggetto del presente contratto potranno essere trasmesse in esclusiva dalle emittenti televisive nazionali (aggiudicatari in esclusiva del pacchetto “52 partite prima scelta” e del pacchetto “40 partite seconda scelta”) con decurtazione proporzionale del corrispettivo a favore della Lega: la “Società”, potrà comunque trasmettere la partita in modalità pay (senza, in tale ipotesi, riduzione proporzionale del corrispettivo).

**Art. 7** – La “Società” dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2013/2014 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché

alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/08 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della “Società”, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). La “Società” si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

**Art. 8** - La Lega si riserva, in via eccezionale ed in presenza di motivate esigenze oggettive connesse a profili di ordine e sicurezza pubblica ovvero su invito delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetture, Questure, Ministero degli Affari Interni, Osservatorio per la Sicurezza delle manifestazioni sportive etc.), la facoltà di consentire la trasmissione in diretta televisiva, tramite terzi, anche in sede locale, degli incontri di calcio della società sportiva e la “Società”, in tal caso, la esonera espressamente - ora per allora ed incondizionatamente e senza riserve - da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio rinunciando a qualsivoglia pretesa al riguardo (Clausola limitativa della responsabilità).

**Art. 9** – La “Società”, si obbliga ad inserire il marchio dello sponsor del Campionato ovvero il logo ufficiale del Campionato (con inserito il marchio dello sponsor) prima dell'inizio della trasmissione di ciascuna Partita e ad ogni inizio di ripresa per una durata di almeno n. 10 secondi. La “Società” si obbliga altresì a trasmettere il billboard introduttivo dello sponsor della Lega (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione di ogni partita nonché due spot pubblicitari da 30 secondi cadauno da mettersi in onda uno per ogni tempo di gioco. In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, la “Società” dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa della “Società” senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

**Art. 10** – La “Società” si impegna ad esercitare i diritti acquisiti nei limiti e con le modalità indicati di seguito, che non sono modificabili né interpretabili in via estensiva e/o analogica:

- a) le trasmissioni non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo diversi da quelli oggetto della presente cessione, né la “Società” potrà effettuare interconnessioni con altri operatori della comunicazione, se non precedentemente autorizzato per iscritto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- b) i diritti potranno essere utilizzati dalla sola società sul sito internet all'uopo prescelto;
- c) i diritti di trasmissione vengono ceduti in forma esclusiva e potranno essere esercitati solo via internet con modalità free o pay;
- d) la “Società” si impegna espressamente a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione e qualsiasi altro diritto oggetto del contratto;
- e) ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza del contratto;
- f) è fatto divieto alla “Società” qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo meramente esemplificativo, l'inserimento di pubblicità virtuali;
- g) non è consentita la trasmissione della partita su maxischermi in luoghi pubblici o privati.

**Art. 11** - La Lega si riserva di disporre il differimento o l'anticipo delle partite per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere l'operatore della comunicazione, fatto salvo il diritto di ripresa e di trasmissione (nei termini su indicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell'ipotesi in cui, per motivo ad essa non imputabile, il Club non disputi una o più Partite; la "Società" pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo (Clausola limitativa della responsabilità).

**Art. 12** – La "Società" garantisce ed allega dichiarazione autocertificativa che attesta:

- di essere dotata di tutte le strutture e mezzi tecnici nonché di tutte le autorizzazioni di legge per la trasmissione delle immagini via internet ai sensi del presente contratto;
- di possedere legittimo titolo per svolgere detta attività di trasmissione;
- di non porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operanti, sulla stessa fascia oraria o su altre fasce e che si atterrà alle istruzioni che verranno fornite alla stessa al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;
- di esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega, delle società calcistiche e dello sport del calcio in generale.

**Art. 13** – La "Società" è tenuta ad acquisire dalla Lega e dai Clubs ospitanti l'evento sportivo da trasmettere nello stadio domestico, le autorizzazioni occorrenti per accedere agli stadi ove verranno disputate le Partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere le riprese, la registrazione e l'opera giornalistica. Gli operatori della comunicazione che potranno accedere allo stadio per l'effettuazione delle riprese non potranno essere in numero superiore a otto (con espressa esclusione all'interno del recinto di gioco) di cui tre giornalisti e cinque tecnici; il numero di detto personale dovrà essere ridotto dalla "Società" - senza che ciò possa costituire, neppure indirettamente, fonte di qualche responsabilità per la Lega - qualora il Club ospitante lo richieda motivatamente o comunque quando la struttura dell'impianto sportivo sia tale da imporre oggettive limitazioni, per ragioni di carenza di spazi e/o per ragioni di sicurezza, all'accesso del personale ed all'installazione di apparecchiature per le riprese.

**Art. 14** – La "Società" è tenuta a fornire alla Lega i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi prima dell'inizio dei Campionati e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, e di comunicare eventuali variazioni almeno quattro giorni prima della data di svolgimento della Partita; entro quattro giorni antecedenti l'incontro, la "Società" dovrà altresì fornire alla società ospitante i nominativi dei tecnici e dei giornalisti di cui intende avvalersi.

**Art. 15** – La "Società" si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dal Club ospitante; la "Società" non avrà diritto di accedere all'interno dell'area del recinto di gioco per l'effettuazione delle riprese.

**Art. 16** - La ripresa delle Partite ed ogni altra attività necessaria alla produzione delle stesse, ai fini della ritrasmissione secondo le tecnologie oggetto del presente contratto, con tutto quanto ad essa necessario e/o accessorio, sarà effettuata a proprie cure e spese e sotto la piena responsabilità della "Società", fermo restando che la Lega non dovrà, in nessun caso, rispondere di alcunché dell'utilizzazione di tali diritti sia verso i clienti finali sia verso tutti i terzi. Inoltre la "Società" si assume a proprio carico ogni rischio e/o responsabilità per fatti, eventi o sinistri occorsi al proprio personale all'interno degli stadi sollevando la Lega da ogni responsabilità al riguardo (Clausola limitativa della responsabilità).

**Art. 17** – La “Società” è direttamente responsabile verso la Lega, i Clubs, tutte le altre società affiliate alla Lega, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nel termine di n. 15 giorni dalla data di firma del presente contratto idonea polizza assicurativa - a garanzia dei rischi di cui al presente contratto - per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) pena, la risoluzione di diritto della presente scrittura privata, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa).

**Art. 18** – La “Società” si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesta, una registrazione delle riprese trasmesse delle Partite, in formato informatico, con video ed audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo fax; quest'ultima potrà cedere tale registrazione a terzi senza che la “Società” abbia niente a che pretendere per alcun titolo. La registrazione inoltre potrà essere utilizzata dalla Lega per l'accertamento di eventuali violazioni contrattuali: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, la “Società” dovrà corrispondere alla Lega una penale sino ad € 20.000,00 (ventimila) (clausola penale). La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, per fatto e colpa della “Società”, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa).

**Art. 19** – La “Società” non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente; in particolare la “Società”, fatta salva la previsione di cui al successivo capoverso, non potrà cedere ad altri operatori della comunicazione anche in possesso del nullaosta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena, consorzio, qualsiasi immagine relativa al Campionato di Lega Pro in suo possesso.

La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa della “Società”, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa); in caso di violazione è altresì previsto a carico della “Società” l'obbligo di corrispondere alla Lega una penale contrattuale pattuita in € 20.000,00 (ventimila) (clausola penale).

**Art. 20** – La “Società” prende atto ed accetta che soggetti terzi possano esercitare, nei limiti degli appositi Regolamenti della Lega Italiana Calcio Professionistico o nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti.

A tal fine la “Società” si obbliga a fornire agli operatori della comunicazione richiedenti, se ed in quanto aggiudicatari dei diritti audiovisivi per la trasmissione dell'evento in differita, entro 15 minuti dal termine della partita, la ripresa integrale della partita su idoneo supporto.

**Art. 21** – La “Società” conferma che fornirà piena assistenza, senza costi a carico della Lega Italiana Calcio Professionistico, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi.

A tal fine, avrà l'onere di documentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, con ogni materiale informatico e/o cartaceo e/o video che la Lega riterrà necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega nel

decidere se, come e con quali che modalità agire nei confronti di tali terzi. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle Società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari di altri operatori. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti previsti in tale Regolamento (Clausola limitativa della responsabilità).

**Art. 22** – La “Società” prende atto che sono esclusi dalla cessione i diritti non specificatamente individuati come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti radiofonici e home-video, i diritti televisivi di trasmissione via, satellitare e digitale terrestre, i diritti di trasmissione UMTS, GPRS, mediante telefonia cellulare, etc., ed ogni altro diritto di trasmissione, qualunque sia la tecnologia utilizzata. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della “Società”, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). La Lega si riserva espressamente di cedere ad altri operatori, pubblici o privati, i diritti non espressamente previsti nel presente contratto.

**Art. 23** – La “Società”, in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad Euro 20.000,00 (ventimilaeuro) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di ripresa e diffusione oggetto del presente atto. Rimane salva comunque la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché di risolvere il presente contratto per inadempimento, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola penale, Clausola risolutiva espressa e Clausola di sospensione automatica).

**Art. 24** - Il presente contratto avrà durata ed efficacia per la stagione sportiva 2013/2014 e scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, alle ore 24:00 del giorno di svolgimento dell'ultima Partita del Club relativa alla regular season del Campionato ovvero della Coppa Italia di Lega Pro della stagione 2013/2014, esclusa la fase degli eventuali play-off e play- out e la fase finale della Coppa Italia.

**Art. 25** - La Lega garantisce di non aver stipulato con altri operatori della comunicazione contratti confliggenti con i diritti di esclusiva ceduti con la presente scrittura.

**Art. 26** – La “Società” si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto, l'importo di seguito indicato:

€..... con le seguenti modalità:

€ ..... (pari al 50% del corrispettivo pattuito) risultano già corrisposti contestualmente all'offerta;

€ ..... entro e non oltre il termine ultimo essenziale del 31/12/2013.

**Art. 27** – La “Società” è obbligata a versare il corrispettivo complessivamente dovuto, nei termini di cui all'art. 26, termini tutti da considerarsi quali essenziali, per cui, in caso di omesso e/o anche solo ritardato pagamento, la Lega sarà libera di risolvere di diritto il contratto, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo e risarcitorio quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Termini essenziali – Clausola risolutiva espressa).

**Art. 28** – La “Società”, a pena di risoluzione immediata e di diritto del contratto per grave inadempimento e senza necessità di messa in mora, è tenuto, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, a consegnare in originale alla Lega una garanzia bancaria a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto di credito italiano e/o abilitato ad operare in Italia, dell'importo complessivo di € ..... (.....), a garanzia sia dei pagamenti di cui all'art. 26 sia dell'esatto adempimento di tutte e ciascuna delle obbligazioni pecuniarie e/o risarcitorie derivanti dal presente contratto, da rilasciarsi tassativamente secondo il modello-tipo predisposto dalla Lega ed all'uopo consegnato alla “Società” in sede di stipula nonché allegato in copia al presente contratto (Clausola risolutiva espressa). Il mancato deposito della garanzia bancaria per l'importo pari al 50% del corrispettivo (oltre Iva) nei termini sopra indicati, legittimerà la Lega a trattenere, a titolo risarcitorio, l'importo già versato a titolo di corrispettivo; in tal caso la Lega potrà invocare la risoluzione per inadempimento e sarà legittimata a negoziare e/o a cedere ad altri operatori della comunicazione i diritti di trasmissione via internet .

**Art. 29** - Nel caso in cui la “Società” :

- a) sia sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione internet;
- c) risulti insolvente; la Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta alla “Società” a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata:
  - 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso agli stadi alla “Società” per la registrazione e/o trasmissione delle Partite senza che per ciò la “Società” stesso possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;
  - 2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento che quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa). In tale ultimo caso la “Società”, inoltre, dovrà versare l'intero corrispettivo, eventualmente anche dovuto salvo risarcimento di maggiori danni (Clausola penale).

**Art. 30** - Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega che al ricevimento provvederà all'emissione del relativo documento fiscale.

**Art. 31** - Il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva dell'invio nei termini ivi indicati dei documenti integrativi previsti nel presente contratto.

**Art. 32** – Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 4 Dlgs n.9/2008 la “Società” è tenuta a mettere a disposizione della società sportiva le immagini dell'evento prodotte in conformità agli standard minimi qualitativi contrattualmente previsti, nei termini e con le modalità individuate nella presente scrittura privata. Entro 15 minuti dal termine di ognuno dei due tempi di gioco la “Società” si obbliga a mettere a disposizione della società sportiva la registrazione di ogni tempo della partita su supporto informatico, senza commento e priva di qualsivoglia inserimento pubblicitario; entro 40 minuti dal termine della gara si obbliga altresì a fornire le sintesi dell'evento della durata minima di 3 minuti e massima di 5 minuti; la sintesi, che dovrà contenere gli eventuali gol ed i momenti salienti della partita, dovrà essere montata e trasmessa, in conformità alle linee guida di cui al capitolato tecnico allegato (l'inserimento dei dati dell'evento e la dotazione della linea ADSL restano di competenza della società sportiva).

Ai sensi del predetto art. 4 D.lgs n. 9/2008 la proprietà delle riprese è dell'organizzatore dell'evento e pertanto l'emittente prende atto che la società sportiva (per la quale sono stati acquisiti i diritti) e la Lega sono legittimate ad utilizzare le sintesi per qualsivoglia finalità, anche commerciale, senza che la “Società” possa vantare pretese o diritti di sorta, anche di natura economica, per lo sfruttamento delle stesse.

In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, la "Società" dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 20.000,00 (euroventimila), fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa della "Società", senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

**Art. 33** - Per ogni controversia relativa al presente contratto é competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze (Foro esclusivo).

Allegati:

- 1) standard minimi produttivi.
- 2) capitolato tecnico.

La Società  
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico  
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli

---

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 7-9-17-18-19-22-23 -27-28-29-32 (clausole risolutive espresse), 9-18-23-32 (clausole penali), 8-11-16-21 (clausola limitativa della responsabilità), 27 (termini essenziali) 23 (clausola di sospensione automatica), 33 (foro esclusivamente competente).

La Società  
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico  
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli

## **Standard D (1 Telecamera)**

### **Telecamere**

1 Telecamera Standard HDTV.

Risoluzione minima 1280 (H) x 720 (V)

Zoom ottico => 20 x motorizzato - 35 equivalente = 28 mm ---- 616 mm (16:9)

Frame Rate 25 / 50

Formato di Registrazione:

AVCHD standard (MPEG-4 AVC/H.264)

1 Cavalletto Professionale

NB: La telecamera può essere in configurazione Eng con relativa registrazione

### **Recording**

1 HDTV Recorders Video Standard => 720 P    Bitrate => 15 Mbps (VBR)

### **Audio Sound**

Realizzazione Segnale Audio Internazionale Stereo

Audio Stereo => 48 kHz/16 bit

Ingressi/Uscite Audio - Microfono incorporato Stereo

Monitor ad Alimentazione

Microfoni adeguati alla ripresa

### **Materiali di consumo**

Supporti di registrazione magnetici e ottici, batterie per alimentazione, varie, etc.

### **Personale**

Personale di produzione completo, esperto e di comprovata professionalità nell'ambito delle riprese sportive e nello specifico di quelle calcistiche, soggetto ad approvazione specifica.

1 Operatore di ripresa

1 Assistente/audio

### **Nota Bene**

Il materiale segnalato è puramente a titolo indicativo, possono essere utilizzati materiali simili o di equivalenti caratteristiche.

Copertura continua dell'Evento (Ingresso Squadre, Partita regolamentare inclusi gli intervalli e uscita dal campo dei Giocatori).

Il posizionamento delle Telecamere verrà definito in accordo con le Società Sportive, che garantiranno l'individuazione ed il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Accesso al personale di Produzione per tutte le aree.
- Postazioni di ripresa attrezzate con alimentazione 220 V 1,5A delle quali una in posizione centrale alla migliore altezza possibile per garantire la ripresa del gioco.

- Visibilità completa del terreno di gioco.
- Garanzia di spazi di lavoro e di non interruzione di visibilità da parte degli spettatori.
- Area di parcheggio per i mezzi di ripresa.

La ripresa dovrà garantire il principio d'imparzialità avendo cura di riprendere equamente le Squadre partecipanti, garantendo la copertura delle azioni di gioco.

Il taglio d'inquadratura deve permettere la realizzazione d'immagini d'insieme del gioco e, nei momenti di pausa, la ripresa in campo più stretto dei soggetti rilevanti ai fini dello svolgimento del gioco.

I Replay ed il montaggio dovranno rispecchiare l'andamento della partita e gli episodi inseriti non dovranno essere a favore dell'una o l'altra squadra.

Gli Hilites dovranno contenere tutte le azioni da goal, i tiri in porta, i principali tiri fuori, dettagli dei principali giocatori, allenatori ed arbitri.

Le immagini dovranno essere prive di ogni inserimento grafico, pertanto nel rispetto del così detto "Clean Feed" e comprensive del solo suono ambiente, così detto "international sound".

## **CAPITOLATO TECNICO CONTENT PROVIDER (1)**

### **Modello Telecamera ed Accessori di Ripresa**

Sensori: 1/3-type progressive, 2.2-megapixel, 3MOS sensori

Risoluzione: minima 720 (H)×576 (V) - massima 1920 (H)×1080 (V)

Zoom ottico: =>20 x motorizzato - 35 mm equivalente = 28 mm — 616 mm (16:9)

Frame Rate: 25 / 50

Formato di registrazione:

AVCHD standard (MPEG-4 AVC/H.264)

Video Standard => 720P Bitrate=> 14 Mbps (VBR)

Audio Stereo => 48 kHz/16 bit

Ingressi/Uscite Audio:

Microfono incorporato Stereo

Ingresso XLR: XLR (3-pin) x 2 (INPUT1, INPUT2),

LINE/MIC/+48 V commutabile, alta impedenza

LINE: 0 dBu, MIC: -40/-50/-60 dBu (menu)

Cavalletto treppiede per ripresa con testa fluida

(1) Per Content Provider è inteso: Operatori della comunicazione, Società di Produzione autorizzate da Lega Pro, le Società Sportive ed i soggetti designati da Lega Pro

### **Sistema di Acquisizione ed Editing**

Computer con le seguenti caratteristiche minime per acquisizione utilizzando SDXC/SDHC/SD Card Reader, da scheda di acquisizione o direttamente da file utilizzando la Videocamera AVCHD.

## Windows

- Processore dual core >2,5 GHz con supporto SSE2
- Microsoft® Windows 7 64 bit. In alternativa meno performante con Windows 7 32 bit.
- 4 GB di RAM
- 4 GB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione delle applicazioni; 5 GB aggiuntivi per l'installazione dei contenuti
- Scheda grafica con i driver più aggiornati
- Monitor a colori con scheda video a colori a 16 bit
- Risoluzione schermo =>1.024x768
- Driver video e audio compatibili con Microsoft DirectX 9 o 10
- Unità DVD-ROM
- Interfaccia USB Card Reader
- Interfaccia DV/i.LINK/FireWire/IEEE 1394
- QuickTime 7 Pro
- Windows Media Player (necessario per l'importazione/esportazione di formati Windows Media)
- Connessione Internet necessaria per i servizi tramite web

## Mac OS

- Processore Intel® multicore
- Mac OS X v. 10.7 (tutte le applicazioni vengono eseguite in modalità nativa su sistemi operativi a 32 bit e in modalità di compatibilità a 32 bit su sistemi operativi a 64 bit)
- 4 GB di RAM
- 4 GB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione delle applicazioni; 5 GB aggiuntivi per l'installazione dei contenuti
- Scheda grafica con i driver più aggiornati
- Risoluzione schermo =>1.024x768
- Unità DVD-ROM
- Interfaccia USB Card Reader
- Interfaccia DV/i.LINK/FireWire/IEEE
- QuickTime 7 Pro
- Connessione Internet necessaria per i servizi tramite web

## Sistema di Editing

Adobe Premiere Elements 10 (Consigliato)

Formato di Codifica

Parametri nella produzione del formato video da inviare dal Content Provider alla piattaforma di Hilites:

Parametro	Valore ammesso
-----------	----------------

Formato contenitore	MP4
Codec video	H264
Codec audio	AAC-LC Mono 96Kb 48Khz
Risoluzione	1280x720
Interlacciamento(1)	I o P
Frame rate	25-50
Codifica bitrate VBR	(Two Pass)
Bitrate (2)	valore medio 6 Mbps valore massimo 10 Mbps
Durata	> 3 minuti < 5 minuti
Dimensione file	Da 100 MB a 250 MB

Note:

(1) Si è deciso di non imporre un metodo di interlacciamento al Content Provider in modo tale che si possa utilizzare lo stesso parametro di configurazione dei propri apparati di ripresa. L'eventuale deinterlacciamento verrà gestito dal transcoder della piattaforma Hilites Lega Pro in modo più efficiente e qualitativamente superiore ai sistemi in possesso dei vari Content Providers.

(2) Nel formato MP4 sono previsti i campi descrittivi di Medium Bitrate e Maximum Bitrate. Il loro riempimento, nel caso non venisse utilizzato il software previsto, è subordinato all'encoder che realizza il processo di codifica. In ogni caso si considera obbligatoria l'immissione del campo Medium Bitrate a 6 Mbps.

### **Collegamento**

Linea Adsl con utilizzo esclusivo di banda per trasmissione attraverso interfaccia Web

Il sistema è composta di un'interfaccia Web per l'immissione dei campi predeterminati da inserire da parte del Content Provider.

La durata dell'invio è subordinato alla velocità ed alla qualità stessa della linea utilizzata.

Si richiede l'utilizzo di una linea con capacità in Upstream di picco non inferiore a 4 MB/s (media 3 MB/s)  
La connessione in ingresso della Piattaforma Hilites Lega Pro non è inferiore a 10 MB/s

L'interfaccia Web avrà a disposizione i seguenti campi per l'inserimento dei metadata relativi.

### **Metadata Hilites Lega Pro**

Gli stessi si dividono in obbligatori e facoltativi.

<b>Obbligatori</b>	<b>Facoltativi</b>
Competizione	Tiri in porta
Titolo Evento	Tiri fuori
Partita	Corners

Squadre	Offsides
Turno	Possesso palla
Data	Primi piani dei calciatori (Nome)
Stadio	Migliori azioni dei calciatori (Nome)
Terna arbitrale	Falli Squadra
Formazioni e allenatori	Note particolari
Risultato	
Goal minuto	
Marcatori	
Espulsione	
Ammonizione	
Sostituzioni	

### **Linea Editoriale per Riprese ed Editing Hilites Lega Pro**

Le linee guida per la ripresa dell'Evento/Partita sono le seguenti:

Copertura continua dell'Evento (Ingresso Squadre, Partita regolamentare inclusi gli intervalli e uscita dal campo dei Giocatori).

Il posizionamento della Telecamera verrà definito in accordo con le Società Sportive, che garantiranno l'individuazione ed il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- o **Area attrezzata con alimentazione 220V 3A in Posizione Centrale alla massima altezza possibile**
- o **Visibilità completa del terreno di gioco**
- o **Garanzia di spazi di lavoro e di non interruzione di visibilità da parte degli spettatori**

La ripresa dovrà garantire il principio d'imparzialità avendo cura di riprendere equamente le Squadre partecipanti, garantendo la copertura delle azioni di gioco.

Il taglio d'inquadratura deve permettere la realizzazione d'immagini d'insieme del gioco e, nei momenti di pausa, la ripresa in campo più stretto dei soggetti rilevanti ai fini dello svolgimento del gioco.

Il montaggio dovrà rispecchiare l'andamento della partita e gli episodi inseriti non dovranno essere a favore dell'una o l'altra squadra.

Dovrà contenere tutte le azioni da goal, i tiri in porta, i principali tiri fuori, dettagli dei principali giocatori, allenatori ed arbitri.

Le immagini dovranno essere prive di ogni inserimento grafico, pertanto nel rispetto del così detto "Clean Feed" e comprensive del solo suono ambiente, così detto "International Sound".

La durata del montaggio complessivo non dovrà superare i 5 (cinque) minuti e non dovrà essere inferiore ai 3 (tre) minuti.

Le Linee Guida saranno oggetto di dettagliate informazioni ed approfondimenti nel corso degli incontri previsti con le Società Sportive, la Lega Pro e la Tau Media.